

STATUTO
del
BANCO ALIMENTARE DEL LAZIO
ORGANIZZAZIONE NON LUCRATIVA DI UTILITA' SOCIALE



Articolo 1
COSTITUZIONE

E' costituita, ai sensi degli articoli 36 e seguenti del C.C., una Associazione di volontariato denominata "BANCO ALIMENTARE DEL LAZIO Organizzazione Non Lucrativa di Utilità Sociale" od, in forma abbreviata, "BANCO ALIMENTARE DEL LAZIO ONLUS."

L'Associazione utilizza il marchio e la denominazione 'BANCO ALIMENTARE' in forza di specifica autorizzazione unilaterale alla stessa concessa dalla Fondazione Banco Alimentare con sede in Milano, Via Donizetti n.30.

Articolo 2
SEDE

L'Associazione ha sede in Roma.

Articolo 3
DURATA

La durata dell'Associazione è fissata al 31(trentuno) dicembre 2050 (duemilacinquanta).

Articolo 4
SCOPI E FINALITA'

L'Associazione trae le motivazioni della propria esistenza dall'adesione all'insegnamento di Cristo e della Chiesa Cattolica nei confronti dei poveri e dei bisognosi, e pertanto persegue finalità di solidarietà mediante azioni erogabili in modo continuativo, attivo e diretto alla prevenzione e rimozione di situazioni di bisogno. Essa è posta sotto la protezione della Madonna del Divino Amore.

In particolare, per la realizzazione dello scopo prefisso e nell'intento di agire in favore di tutta la collettività, l'Associazione si propone, senza alcuno scopo di lucro, di contribuire alla soluzione dei problemi della fame, dell'emarginazione e della povertà mediante la raccolta delle eccedenze di produzioni agricole e dell'industria, specialmente nel settore agro-alimentare, e la redistribuzione delle stesse ad enti ed iniziative che si occupano di assistenza e di aiuto ai poveri ed agli emarginati.

L'Associazione si occuperà, inoltre di promuovere tutte le iniziative utili a sensibilizzare l'opinione pubblica e le autorità competenti nei confronti del problema della povertà e dell'emarginazione; potrà intervenire direttamente in casi particolari di bisogno, nonché coordinare e sostenere gli interventi di altre organizzazioni caritative.

L'Associazione opererà prevalentemente nel territorio dell'Italia Centrale, con particolare riferimento alla Regione Lazio, in stretto coordinamento operativo con la Fondazione Banco Alimentare.

L'Associazione è partner locale della Fondazione Banco Alimentare in tutte le azioni finalizzate alla promozione dell'immagine e alla raccolta fondi.

Al fine di attuare il suo scopo, l'Associazione potrà inoltre:

- a) scrivere, stampare, pubblicare, emettere e fare circolare qualsiasi documento, periodico, libro, giornale, trasmissione, film, pamphlet, manifesto ed usare qualsiasi altro mezzo di comunicazione;

- b) aderire a qualunque organismo, unione, ente, federazione nazionale ed internazionale e costituire o partecipare alla costituzione o sovvenzionare mediante contributi, lasciti e donazioni, qualsiasi Associazione, istituzione o fondazione che si prefigga la medesima finalità e scopi;
- c) svolgere inoltre qualsiasi altra attività che possa facilitare il conseguimento dello scopo associativo, procurando e raccogliendo i mezzi finanziari necessari.

Le attività di cui al comma precedente sono svolte dall'Associazione prevalentemente tramite le prestazioni fornite dai propri aderenti. L'attività degli aderenti non può essere retribuita in alcun modo, nemmeno da eventuali diretti beneficiari. Agli aderenti possono solo essere rimborsati dall'Associazione le spese vive effettivamente sostenute per le attività prestate, previa documentazione ed entro limiti preventivamente stabiliti dall'Assemblea dei soci.

L'Associazione non potrà svolgere attività diverse da quelle sopra indicate ad eccezione di quelle ad esse strettamente connesse o di quelle accessorie a quelle statutarie, in quanto integrative delle stesse.

Articolo 5

PATRIMONIO ED ENTRATE DELL'ASSOCIAZIONE

Il patrimonio dell'Associazione è costituito da beni mobili ed immobili che pervengono all'Associazione a qualsiasi titolo, da elargizioni o contributi da parte di enti pubblici e privati, da persone fisiche e dagli avanzi netti di gestione.

Per l'adempimento dei suoi compiti l'Associazione dispone delle seguenti entrate:

- dei versamenti effettuati dai fondatori originari e da quelli effettuati da tutti coloro che aderiscono all'Associazione;
- dei redditi derivanti dal suo patrimonio;
- da erogazioni liberali, donazioni e/o lasciti testamentari;
- dagli introiti realizzati nello svolgimento della sua attività commerciale e produttiva marginale e da eventuali rimborsi derivanti da convenzioni.

Il Consiglio Direttivo, annualmente, stabilisce la quota di versamento minimo da effettuarsi all'atto dell'adesione all'Associazione e la quota annuale di iscrizione.

L'adesione all'Associazione non comporta obblighi di finanziamento e di esborso ulteriori rispetto al versamento originario all'atto dell'ammissione ed al versamento della quota annua di iscrizione. E' comunque facoltà degli aderenti all'Associazione di effettuare versamenti ulteriori rispetto a quelli originari ed a quelli annuali.

I versamenti al fondo di dotazione possono essere di qualunque entità, fatti salvi i versamenti minimi come sopra determinati per l'ammissione e l'iscrizione annuale, e sono comunque a fondo perduto; i versamenti non sono quindi rivalutabili né ripetibili in nessun caso e quindi nemmeno in caso di scioglimento dell'Associazione, ed in caso di morte, di estinzione, di recesso o di esclusione dell'associato dall'Associazione stessa può farsi luogo alla richiesta di rimborso di quanto versato al fondo di dotazione.

Il versamento non crea altri diritti di partecipazione e, segnatamente, non crea quote indivise di partecipazione trasmissibili a terzi, né per successione a titolo particolare, né per successione a titolo universale, né per atto tra vivi, né per atto a causa di morte.

Articolo 6 DEGLI ASSOCIATI

Sono aderenti- dell'Associazione:

- i fondatori;
- gli associati;
- i benemeriti.

L'adesione all'Associazione è a tempo indeterminato e non può essere disposta per un periodo temporaneo, fermo restando in ogni caso il diritto di recesso. Il numero degli aderenti è illimitato.

L'adesione all'Associazione comporta, per l'associato maggiore di età, il diritto di voto nell'Assemblea per l'approvazione e le modificazioni dello Statuto e dei regolamenti e per la nomina degli organi direttivi dell'Associazione.

Sono fondatori dell'Associazione coloro che partecipano alla costituzione dell'originario fondo di dotazione dell'Associazione stessa.

Sono associati dell'Associazione coloro che aderiscono all'associazione nel corso della sua esistenza.

Sono benemeriti della Associazione coloro che effettuano versamenti a fondo di dotazione ritenuti di particolare rilevanza dal Consiglio Direttivo.

La divisione degli aderenti nelle suddette categorie non implica alcuna differenza di trattamento tra gli aderenti stessi in merito ai loro diritti nei confronti dell'Associazione.

Ciascun aderente, in particolare, ha diritto a partecipare effettivamente alla vita dell'Associazione.

Chi intende aderire all'Associazione deve rivolgere espressa domanda scritta al Consiglio Direttivo recante la dichiarazione di condividere le finalità che l'Associazione si propone e l'impegno ad approvarne ed osservarne Statuto e regolamenti,

Il Consiglio Direttivo deve provvedere in ordine alle domande di ammissione entro sessanta giorni dal loro ricevimento (per il computo di detto periodo si applicano peraltro le norme circa la sospensione feriale dei termini giudiziari); in assenza di un provvedimento di diniego espresso entro il termine predetto, si intende che essa è stata accolta.

Chiunque aderisca all'Associazione può in qualsiasi momento notificare la sua volontà di recedere dal novero dei partecipanti all'Associazione stessa; tale recesso, salvo che si tratti di motivata giusta causa - nel qual caso il recesso ha effetto immediato - avrà efficacia dall'inizio del secondo mese successivo a quello nel quale il Consiglio Direttivo ha ricevuto la notifica della volontà di recesso.

In presenza di gravi inadempienze agli obblighi assunti verso l'Associazione di mancato versamento della quota associativa oppure per altri gravi motivi chiunque partecipi all'Associazione può essere escluso dalla stessa con deliberazione del Consiglio Direttivo. L'esclusione ha effetto dal trentesimo giorno successivo alla notifica del provvedimento di esclusione che deve contenere le motivazioni per le quali l'esclusione è stata deliberata. Nel caso che l'escluso non condivida le ragioni dell'esclusione egli può adire il Collegio dei Proviviri di cui al presente Statuto; in tal caso l'efficacia della deliberazione di esclusione è sospesa fino alla pronuncia del Collegio stesso.

Tutti gli associati hanno diritto a partecipare a tutte le attività promosse dall'Associazione, a partecipare alle assemblee con diritto di voto se in regola con versamento della quota associativa annuale e ad accedere alle cariche associative.

Articolo 7
ORGANI DELL'ASSOCIAZIONE

Sono organi dell'Associazione:

- l'Assemblea di tutti gli aderenti all'Associazione;
- il Consiglio Direttivo ed il suo Presidente;
- il Collegio dei Revisori dei conti e dei Probiviri (unificato).

L'elezione degli organi dell'Associazione non può in alcun modo essere vincolata o limitata ed è informata a criteri di massima democraticità e libertà di partecipazione all'elettorato attivo e passivo.

Articolo 8
ASSEMBLEA

L'Assemblea è composta da tutti gli aderenti all'Associazione ed è l'organo sovrano dell'Associazione stessa.

L'Assemblea si riunisce almeno una volta all'anno per l'approvazione del bilancio.

Essa inoltre:

- provvede alla nomina del Consiglio Direttivo del suo Presidente e del Collegio dei Revisori dei conti e dei Probiviri;
- delinea gli indirizzi generali dell'attività dell'Associazione;
- delibera sulle modifiche al presente Statuto;
- approva i regolamenti che disciplinano lo svolgimento dell'attività dell'Associazione;
- delibera sull'eventuale destinazione di utili di gestione comunque denominati, nonché di fondi, riserve od accantonamenti, durante la vita dell'Associazione stessa, qualora ciò sia consentito dalla legge e dal presente Statuto;
- delibera lo scioglimento e la liquidazione dell'Associazione e la devoluzione del suo patrimonio.

L'Assemblea è convocata dal Presidente ogni qualvolta questi lo ritenga opportuno oppure ne sia fatta richiesta da almeno dieci aderenti o da almeno tre Consiglieri o dal Collegio dei Revisori dei conti e dei Probiviri. Salvo motivi eccezionali, l'Assemblea è convocata nel territorio del Lazio.

La convocazione è fatta, alternativamente, o mediante affissione dell'avviso di convocazione presso la sede dell'Associazione o mediante lettera e/o telegramma contenente l'indicazione del luogo, del giorno e dell'ora della riunione sia di prima che di seconda convocazione e l'elenco delle materie da trattare, da spedirsi a tutti gli aderenti agli indirizzi risultanti dal libro degli aderenti all'Associazione nonché ai componenti del Consiglio Direttivo e del Collegio dei Revisori dei conti e dei Probiviri almeno dieci giorni prima dell'adunanza e che comunque giunga al loro indirizzo almeno tre giorni prima dell'adunanza stessa.

L'Assemblea si considera validamente costituita ed è atta a deliberare qualora in prima convocazione siano presenti almeno la metà dei suoi membri.

In seconda convocazione l'Assemblea è validamente costituita qualunque sia il numero dei presenti. L'adunanza di seconda convocazione non può svolgersi nello stesso giorno fissato per la prima convocazione.

Ogni aderente all'Associazione ha diritto ad un voto e può rilasciare delega solamente ad altro aderente all'Associazione che non sia amministratore, revisore o dipendente dell'Associazione. Ciascun delegato non può farsi portatore di più di venti deleghe.

Le deliberazioni in sede ordinaria sono assunte con il voto favorevole della maggioranza dei presenti. Rientra in questo ambito il trasferimento della Sede sociale all'interno del Comune di Roma

Non è ammesso il voto per corrispondenza.

Per l'approvazione dei regolamenti e le modifiche statutarie occorre, in prima convocazione, il voto favorevole della maggioranza dei voti attribuiti mentre in seconda convocazione è sufficiente il voto favorevole di un terzo dei suddetti voti.

Per le deliberazioni di scioglimento dell'Associazione e di devoluzione del suo patrimonio occorre il voto favorevole dei due terzi dei voti attribuiti, tanto in prima che in seconda convocazione.

L'Assemblea è presieduta dal Presidente del Consiglio Direttivo o, in caso di sua assenza od impedimento, da un altro membro del Consiglio Direttivo oppure da qualsiasi altro aderente all'Associazione designato dall'Assemblea stessa.

Articolo 9

IL CONSIGLIO DIRETTIVO

L'Associazione è amministrata da un Consiglio Direttivo composto, a scelta dell'Assemblea, da un minimo di tre ad un massimo di nove membri, compreso il Presidente.

I consiglieri devono essere aderenti all'Associazione, durano in carica per tre anni e sono rieleggibili.

Qualora, per qualsiasi motivo, venga meno la maggioranza dei consiglieri, l'intero Consiglio Direttivo s'intende decaduto ed occorre far luogo alla sua rielezione.

In caso di cessazione per qualsiasi motivo di un membro del Consiglio Direttivo, il consiglio stesso fa luogo alla sua cooptazione. Il consigliere cooptato dura in carica fino alla prima Assemblea successiva a detta cooptazione, al cui ordine del giorno deve essere posto l'argomento della sostituzione del consigliere cessato; chi venga eletto in luogo del consigliere cessato dura in carica per lo stesso residuo periodo durante il quale sarebbe rimasto in carica il consigliere cessato.

Dalla nomina a consigliere non consegue alcun compenso, salvo il rimborso delle spese documentate sostenute per ragioni dell'ufficio ricoperto.

Al Consiglio Direttivo sono attribuite le seguenti funzioni:

- la gestione dell'Associazione in ogni suo aspetto secondo gli indirizzi generali delineati dall'Assemblea e il compimento di tutti gli atti di gestione e di amministrazione ordinaria e straordinaria;
- l'ammissione all'Associazione di nuovi aderenti;
- la predisposizione annuale del bilancio consuntivo.

Il Consiglio Direttivo può delegare parte dei suoi poteri ad uno o più dei suoi membri compreso il Presidente, ed anche ad estranei al fine di compiere determinati atti e/o categorie di atti in nome e per conto dell'Associazione.

Il Consiglio Direttivo è convocato dal Presidente ogni qualvolta questi lo ritenga opportuno oppure ne sia fatta richiesta da almeno due consiglieri. La convocazione è fatta mediante lettera raccomandata, telegramma, telefax o posta elettronica, contenente l'indicazione del luogo, del giorno e dell'ora della riunione e l'elenco delle materie da trattare, spedita a tutti i componenti il Consiglio Direttivo ed il Collegio Revisori dei conti e dei Probiviri almeno otto giorni prima dell'adunanza e che comunque giunga al loro indirizzo almeno tre giorni prima dell'adunanza stessa e nei casi di motivata urgenza, almeno venti quattro ore prima.

Il Consiglio Direttivo è comunque validamente costituito ed è atto a deliberare anche in assenza delle suddette formalità di convocazione, qualora siano presenti tutti i suoi membri e tutti i membri del Collegio dei Revisori dei conti e dei Probiviri.

Il Consiglio può riunirsi e validamente deliberare anche in video o tele conferenza, a condizione che tutti i partecipanti possano essere identificati e sia loro consentito di seguire la discussione e di intervenire in tempo reale alla trattazione degli argomenti affrontati, nonché di ricevere, trasmettere e visionare documenti; verificandosi tali presupposti, il Consiglio si considera tenuto nel luogo in cui si trova il Presidente e dove deve pure trovarsi il segretario della riunione per consentire la stesura e la sottoscrizione del verbale.

Il Consiglio Direttivo è presieduto dal Presidente o, in caso di sua assenza od impedimento, dal consigliere designato dai presenti.

Il Consiglio Direttivo è validamente costituito qualora siano presenti almeno la metà dei suoi membri.

Le deliberazioni del Consiglio Direttivo sono assunte con il voto favorevole della maggioranza dei presenti; in caso di parità di voti prevale il voto di chi presiede la riunione.

In luogo delle riunioni consiliari è consentito procedere all'assunzione di decisioni mediante consultazione scritta dei consiglieri ogni volta che il Presidente lo ritenga opportuno oppure ne facciano espressa richiesta almeno due consiglieri.

In tal caso dai documenti sottoscritti dagli amministratori devono risultare con chiarezza l'argomento oggetto della decisione ed il consenso alla stessa.

Gli strumenti ammessi per questa forma di consultazione sono la lettera raccomandata, il fax, il telegramma e la posta elettronica.

Nell'adottare questa modalità, il Presidente deve assegnare un tempo massimo, comunque non superiore a dieci giorni, entro cui tutti i consiglieri devono esprimere il proprio voto; i consiglieri che entro tale termine non si saranno pronunciati saranno considerati "assenti"; per la validità delle deliberazioni si fa riferimento alle norme già enunciate nel presente articolo.

Articolo 10

IL PRESIDENTE

Al Presidente dell'Associazione spetta la rappresentanza dell'Associazione stessa di fronte ai terzi ed anche in giudizio. Su deliberazione del Consiglio Direttivo, il Presidente può attribuire la rappresentanza dell'Associazione anche ad estranei al consiglio stesso.

IL Presidente convoca e presiede l'Assemblea, il Consiglio Direttivo e ne cura l'esecuzione delle relative deliberazioni; sorveglia il buon andamento amministrativo dell'Associazione, verifica l'osservanza dello Statuto e dei regolamenti e ne promuove la riforma ove se ne presenti la necessità.

Il Presidente cura l'effettiva predisposizione del bilancio consuntivo da sottoporre per l'approvazione del Consiglio Direttivo prima e dell'Assemblea poi, corredandoli di idonee relazioni.

Articolo 11

COLLEGIO DEI REVISORI DEI CONTI

Il Collegio dei Revisori dei conti e dei Proviviri si compone di tre membri effettivi, tra i quali un Presidente, e di due supplenti (questi ultimi subentrano in ogni caso di cessazione di un membro effettivo).

L'incarico di revisore dei conti è incompatibile con la carica di consigliere

Per la durata in carica, la rieleggibilità e il compenso valgono le norme dettate nel presente Statuto per i membri del Consiglio Direttivo.
I Revisori dei conti oltre a partecipare di diritto alle adunanze dell'Assemblea e, senza diritto di voto ma con facoltà di parola, a quelle del Consiglio Direttivo, verificano la regolare tenuta della contabilità dell'Associazione, esprimono il loro parere sui bilanci ed intervengono, in via collegiale, in eventuali controversie, su richiesta del Consiglio Direttivo e dei singoli associati.

Articolo 12

BILANCIO CONSUNTIVO

Gli esercizi dell'Associazione chiudono il 31 dicembre di ogni anno. Per ogni esercizio è predisposto un bilancio consuntivo nel quale devono essere chiaramente esposti i beni, i contributi e l'ammontare dei lasciti ricevuti.

Entro il 31 (trentuno) marzo di ciascun anno il Consiglio Direttivo è convocato per la predisposizione del bilancio consuntivo da sottoporre all'approvazione dell'Assemblea entro il 30 (trenta) aprile successivo.

Il bilancio deve restare depositato presso la sede dell'Associazione nei 15 (quindici) giorni che precedono l'Assemblea convocata per la sua approvazione, a disposizione, di tutti coloro che abbiano motivato interesse alla sua lettura. La richiesta di copie è soddisfatta dall'Associazione a spese del richiedente.

Articolo 13

AVANZI DI GESTIONE

All'Associazione è vietato distribuire, anche in modo indiretto, utili o avanzi di gestione comunque denominati, nonché fondi, riserve o capitale durante la vita dell'Associazione stessa, meno che la destinazione o la distribuzione siano imposte per legge o siano effettuate a favore di altre organizzazioni non lucrative di utilità sociale (Onlus) che per legge, Statuto o regolamento facciano parte della medesima unitaria struttura. L'Associazione ha l'obbligo di impiegare gli utili o gli avanzi di gestione per la realizzazione delle attività istituzionali e di quelle ad esse direttamente connesse.

Articolo 14.

SCIoglimento

In caso di suo scioglimento, per qualunque causa, l'Associazione ha l'obbligo di devolvere il suo patrimonio ad altre organizzazioni non lucrative di utilità sociale (Onlus) o a fini di pubblica utilità, sentito l'organismo di controllo di cui all'articolo 3, comma 190, della legge 23 dicembre 1996 n. 662, salvo diversa destinazione imposta dalla legge.

Articolo 15

LEGGE APPLICABILE

Per disciplinare ciò che non sia previsto nel presente Statuto, si deve far riferimento alle norme in materia di Enti contenute nel libro I del Codice Civile, in subordine, alle norme contenute nel Libro V del Codice Civile.

Con riferimento alle deliberazioni di cui alla presente riunione, l'Assemblea dà mandato al Presidente per l'effettuazione di tutti gli adempimenti conseguenti secondo quanto prescritto dalla vigente normativa.

Dopo ciò non essendovi altro da deliberare, la seduta è sciolta alle ore 18,45.

Il Segretario

(Dott.  Marcello Piacentini)

Il Presidente

(Arch.  Marcello Fabbrì)

AGENZIA DELLE ENTRATE
UFFICIO DI ROMA 1 - RCB
ESEGUITA REGISTRAZIONE
NUMERO
SERIE
3
VERSITI FURTO CONE DI MOD. E 23
L'ORIGINALE DELL'AREA S. SERVITI
Dott. CESARE BONI

